



Illustre Signor Ministro Ing. Stefano Patuanelli,

agli inizi del Suo prestigioso incarico, per cui sono a porgerLe sentite congratulazioni, augurandoLe, al contempo, in questo momento storico così delicato, buon lavoro, in favore del Paese, mi rivolgo alla Sua autorevole attenzione sul tema della geolocalizzazione del chiamante in caso di emergenza sanitaria. La geolocalizzazione del chiamante, come noto, ha valore cruciale, di assoluta determinante importanza, al fine di consentire l'immediata attivazione del soccorso sanitario laddove chi versi in evidente o potenziale pericolo di vita si trovi in scenari di difficile individuazione da parte delle Centrali Operative 118 dei Sistemi 118 nazionali, al fine di consentire l'attivazione obbligata tempo dipendente dell'intervento di soccorso, che prevede ed impone ai Sistemi 118 nazionali di intervenire presso chi richieda il soccorso in tempi estremamente contenuti, ossia entro 8 minuti dalla chiamata, in area urbana, ed entro 20 minuti dalla chiamata, in area extraurbana.

La geolocalizzazione del chiamante, in tale contesto, rappresenta uno strumento di lavoro basilare, essenziale, imprescindibile, che non può non essere messo a disposizione, da parte dello Stato, dei Sistemi di Emergenza istituzionalmente preposti al Soccorso della cittadinanza nazionale, proprio perché gli stessi sono, e devono essere, sempre di più e sempre meglio, "sistemi autenticamente salvavita". Particolarmente in corso di patologie acute che minacciano nell'immediato la vita, quali l'arresto cardiaco improvviso, l'insufficienza respiratoria acuta, le sindromi coronariche acute, lo stroke, il politrauma, è indispensabile, per massimizzare le probabilità di sopravvivenza, che le terapie di rianimazione e di stabilizzazione del paziente vengano effettuate nel citato contesto tempo dipendente, ossia ben prima che il paziente arrivi in ospedale, e quindi, direttamente, sul territorio. Signor Ministro, con il Decreto 12/11/2009, n. 43535 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 30 del 6 febbraio 2010), ossia ben nove anni fa, il Ministro dello Sviluppo Economico ha sancito che le Centrali Operative 118 del Paese vengano dotate del sistema di geolocalizzazione del chiamante. Tanto viene disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con estrema chiarezza, indipendentemente dallo stato di attuazione nel nostro Paese della introduzione del numero unico di Emergenza europeo 112.

Signor Ministro, considerata l'indispensabilità assoluta della geolocalizzazione del chiamante nel lavoro quotidiano delle Centrali Operative 118, a partire dalle regioni in cui non sia attivo il numero unico 112, che pur l'Europa sancì da introdursi "parallelamente" e "non in sostituzione" agli altri numeri di emergenza nazionali (Decisione del Consiglio dell'UE del 29 luglio 1991, n 91/396/ CEE), nonché tenuto conto che la stessa, nonostante quanto disposto agli atti ministeriali nel 2010, di

fatto, non è stata affatto resa nella disponibilità delle dotazioni in uso alle Centrali Operative 118 del Paese, sono, nella prospettiva di tutela civica, prima che professionale, della cittadinanza nazionale, nonché degli operatori e della dirigenza delle Centrali Operative 118, a porre alcuni - a questo punto direi doverosi- quesiti:

premessò il noto contenuto del Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato in attuazione dell'art. 3, 6° co., D.P.R. 27/3/1992,

1) cosa o, magari, chi ha impedito l'attuazione di ciò che ha disposto l'art. 2 del D.m. (Sviluppo economico) 12/11/2009, n. 43535 (Intitolato "*Localizzazione del chiamante su rete fissa*"), secondo il quale: "1. *Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 originate da reti telefoniche fisse e per le quali viene richiesta dall'autorità competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.*"?

2) cosa o, magari, chi ha impedito l'attuazione di ciò che ha disposto l'art. 3 del D.M. (Sviluppo economico) 12/11/2009, n. 43535 (Intitolato "*Localizzazione del chiamante su rete mobile*"), secondo il quale "1. *Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 originate da reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta dall'autorità competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.*"?

3) cosa o, magari, chi ha impedito l'attuazione di ciò che ha disposto l'art. 4 del D.m. (Sviluppo economico) 12/11/2009, n. 43535 (Intitolato "*Modalità e tempi di attuazione*"), secondo il quale: "1. *Dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 devono essere attuate secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5 al presente decreto.* 2. *All'aggiornamento della calendarizzazione prevista dall'allegato 5 provvede l'unità di monitoraggio di cui al successivo art. 5.* 3. *Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5-bis al presente decreto aggiornata a cura dell'unità per il monitoraggio di cui all'art. 5.* 4. *La fornitura delle informazioni di localizzazione è obbligatoria anche nel caso di chiamate originate da clienti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche fisse devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche mobili devono essere fornite le informazioni di cui*

all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte. 5. Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attività di ricezione delle chiamate di emergenza da parte del Centro operativo 115/118 e' garantito dagli operatori di reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 6. Le modalità operative e tecniche per lo scambio delle informazioni di localizzazione tra gli operatori di telefonia fissa e mobile ed il CED Interforze - PSAP sono definite nell'allegato 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 così come modificato dal presente decreto.”?

4) E' stata data attuazione all'art. 5 del D.M. (Sviluppo economico) 12/11/2009, n. 43535 (Intitolato “Unità per il monitoraggio”), secondo il quale “1. L'art. 5 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 citato nelle premesse è così modificato: «Al fine di definire i tempi di diffusione del servizio 112NUE sulle ulteriori province rispetto a quelle già indicate in allegato 5 e coordinare e monitorare le attività tecniche del progetto Numero unico per le emergenze (112NUE) con gli operatori fissi e mobili e' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni un'unità di monitoraggio. Tale unità, coordinata dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, è costituita da rappresentanti del Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri, del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della sicurezza civile, del Coordinamento delle Forze di Polizia, del CED Interforze, del Ministero del lavoro salute e politiche sociali, delle regioni e delle province autonome.».”?

5) E' stata data attuazione “All'aggiornamento della calendarizzazione” menzionata nel Quesito n. 3?

6) chi, ricorrendone le condizioni, non ha applicato le sanzioni previste dall'art. 6 del D.M. (Sviluppo economico) 12/11/2009, n. 43535 (Intitolato, appunto “Sanzioni”), secondo il quale, “1. In caso di inosservanza da parte degli operatori fissi e mobili delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.”?

Signor Ministro, in considerazione di quanto brevemente esposto, chiedo, con accorata massima intensità, alla Sua prestigiosa ed autorevole attenzione, di voler disporre in favore della cittadinanza nazionale, quale primo provvedimento legislativo del Ministero a Lei affidato, che tutti i sistemi di risposta per l'emergenza sanitaria, quindi anche tutte le Centrali Operative 118 del Paese, siano



dotati, da subito, e comunque al massimo entro fine anno, come pare previsto dalla commissione interministeriale dedicata (Commissione 75), di un efficace sistema di geolocalizzazione del chiamante, con le tecnologie più avanzate ed affidabili disponibili al momento (Sistema AML), eventualmente provvedendo, nelle more, come Stato Italiano, alla più tempestiva realizzazione di una applicazione unica dedicata, nell'auspicata attesa di una applicazione unica europea, grazie a cui attivare la geolocalizzazione immediata su chiamata in caso di emergenza, da mettere gratuitamente, ed in tempi rapidissimi, a disposizione di tutti gli italiani e dei turisti che accedano al nostro Paese, tutto questo indipendentemente se nelle proprie regioni sia ancora attivo il NUE 112 o meno, di facile e immediata realizzazione e pressoché a costo zero, vista la tecnologia già posseduta dalle Centrali 118.

Auspucando una Sua risposta e la Sua attivazione, in concreto risolutiva, porgo distinti saluti.

Cordiali saluti

Mario Balzanelli
Presidente Nazionale SIS118